SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1738-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(V. *Stampato Camera n.* **3554**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 marzo 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Imposte indirette*)

ONOREVOLI SENATORI. — È oggi all'esame dell'Assemblea l'ultimo provvedimento in materia di imposte sui prodotti petroliferi che il Governo emana con lo strumento della decretazione d'urgenza, stante la delega legislativa conferita al Governo stesso con la recente legge n. 73 del 25 marzo. Il Governo intende che questo provvedimento, con le modifiche ad esso recate in sede di conversione in legge, debba costituire la base di partenza per l'esercizio della delega.

Infatti, sono stati emanati in questa materia, ultimamente, tre decreti-legge in rapida successione (28 febbraio 1986, n. 40, 5 marzo 1986, n. 58, oggi all'esame, 13 marzo 1986, n. 63), ma per due di essi (il primo ed il terzo) non si è ritenuto conveniente — concordando in ciò il Governo e la Camera dei deputati — portare a termine il rispettivo *iter* parlamentare per la conversione in legge, e pertanto i relativi disegni di legge non sono pervenuti al Senato. I loro contenuti sono stati invece inseriti, mediante emendamenti approvati dalla Camera, nell'articolo 1 del decreto in esame, nonchè nell'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

In concreto, gli aumenti dell'imposta di cui al decreto-legge 13 marzo del corrente anno, n. 63, sui prodotti petroliferi principali, fra cui la benzina (introdotti nel decreto in esame ai primi tre commi dell'articolo 1), hanno effetto secondo la decorrenza di cui allo stesso decreto-legge n. 63 del 13 marzo, mentre la decorrenza degli aumenti di imposta inerenti ai prodotti secondari (introdotti nel decreto n. 58, in esame, all'articolo 1, commi 3-*bis* e 3-*ter*) viene anticipata in modo da farla coincidere con quella dello stesso decreto-legge n. 58.

Il Governo ha fatto rilevare (nel corso dell'esame alla Camera) che i provvedimenti in questione intervengono (nel senso della fiscalizzazione del vantaggio petrolifero) soltanto sulla benzina e sul gasolio; quanto però a quest'ultimo prodotto, il prezzo viene ad attestarsi su circa 100 lire in meno rispetto a tre mesi fa: pertanto il settore dei trasporti non dovrebbe essere troppo insoddisfatto. In conclusione, il Governo ritiene quindi che il vantaggio dei ribassi petroliferi, per quanto riguarda le imprese, sia rimasto pressochè indenne, e che d'altra parte tale vantaggio difficilmente potrà essere trasferito interamente in maggiori profitti, in quanto la concorrenza interna ed internazionale dovrebbe costringere a trasferire una parte dei vantaggi sui consumatori.

Il relatore osserva che, in ogni caso, nel predisporre le inevitabili fiscalizzazioni — stante la situazione della finanza pubblica — delle diminuzioni del prezzo dei prodotti petroliferi, il Governo ha provveduto in modo che, almeno, i prezzi al consumo restassero pressochè invariati, senza cioè risentire dell'inflazione.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il disegno di legge n. 1738 di conversione del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, nel testo pervenuto dalla Camera e accolto dalla 6ª Commissione.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

3 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *è aggiunto il seguente periodo*: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi »;

al comma 2, *è aggiunto il seguente periodo*: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi »;

al comma 3, *è aggiunto il seguente periodo*: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11.250 a lire 14.433 e da lire 12.906 a lire 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3-*ter*. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.614 a lire 5.567, da lire 5.337 a lire 6.480 e da lire 14.733 a lire 18.355 per quintale ».

Art. 2.

1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 54 del 6 marzo 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono au-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEL DEPUTATI

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mentate da lire 74.277 a lire 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 53.808 a lire 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7.427,70 a lire 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

lire 74.277 a lire 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 53.808 a lire 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7.427,70 a lire 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza.

3-*bis*. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11.250 a lire 14.433 e da lire 12.906 a lire 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3-*ter*. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.614 a lire 5.567, da lire 5.337 a lire 6.480 e da lire 14.733 a lire 18.355 per quintale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)